COMUNE DI SAREGO

Provincia di Vicenza

Registro Generale n. 19

ORDINANZA DEL SINDACO N. 11 DEL 22-04-2021

Oggetto: DISPOSIZIONI SUGLI ORARI DELLE ATTIVITÀ DEI SERVIZI ALLA PERSONA (ESTETISTA, ACCONCIATORE, TATUAGGI, PIERCING)

L'anno duemilaventuno addì ventidue del mese di aprile,

IL SINDACO

Preso atto che, con diverse disposizioni governative e regionali, da oltre un anno sono state adottate misure al fine di contrastare e contenere il diffondersi della malattia COVID-19, che hanno riguardato anche le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui acconciatori, estetisti, tatuaggi e piercing), imponendo loro lunghi periodi di sospensione dell'attività;

Richiamato il D.Lgs. n. 59/2010 di recepimento della Direttiva Bolkestein 2006/123/Ce, relativa ai servizi del mercato interno, che fa riferimento a qualunque attività economica, di carattere imprenditoriale o professionale, svolta senza vincolo di subordinazione, diretta allo scambio di beni o alla fornitura di altra prestazione anche a carattere intellettuale e al cui interno trovano autonoma disciplina, oltre alle attività propriamente commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, anche quelle artigianali quali quella di acconciatore e di estetista;

Considerato che il Consiglio di Stato, sezione II con sentenza del 27.07.2018, n. 2065 ha affermato che i principi generali mutuati dal diritto europeo in materia di tutela della concorrenza non possono che riferirsi a tutte le attività economiche latu sensu "di servizi", tra cui anche le attività di acconciatori, estetisti e in generale di servizi alla persona;

Considerato, altresì, che nella stessa sentenza è stato affermato che il principio di liberalizzazione espresso dall'art. 10 del D. Lgs. n. 59/2010 ("l'accesso e l'esercizio delle attività di servizi costituiscono espressione della libertà di iniziativa economica e non possono essere sottoposti a limitazioni non giustificate o discriminatorie") si riferisce a qualsiasi aspetto dell'esercizio dell'attività e, quindi, anche all'orario, per il quale le

limitazioni sono ammesse esclusivamente nei limiti dell'art. 12 del medesimo decreto ossia per ragioni imperative di interesse generale;

Ritenuto, pertanto, che l'adozione di provvedimenti che rendano facoltativo, anche in capo alle attività di servizi alla persona, il rispetto di limiti massimi e minimi di orario giornaliero o settimanale, di fasce orarie di apertura o chiusura, della chiusura infrasettimanale, domenicale e festiva, sia non solo coerente con la normativa sulle liberalizzazioni, sopra citata, ma che sia anche un concreto contributo a sostenere le attività in parola, duramente provate dalle limitazioni imposte dalla pandemia in corso;

Ritenuto, pertanto, opportuno prevedere la liberalizzazione dei giorni e degli orari di lavoro per l'esercizio delle attività di servizio alla persona, al fine di consentire un arco temporale più esteso per accedere ai servizi, in considerazione del fatto che le misure di contenimento, in molti casi, determineranno necessariamente una riduzione del numero dei trattamenti da poter effettuare contemporaneamente;

Considerato, inoltre, che la liberalizzazione dei giorni e degli orari possa consentire una più agevole turnazione tra i lavoratori, riducendo la presenza in contemporanea di soggetti nello stesso ambiente e possa soddisfare meglio le richieste dell'utenza, che tende a richiedere servizi in modo assai più diversificato rispetto al passato;

Visto l'art. 50, comma 7 del D. Lgs. n. 267/2000 - Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali – che attribuisce al Sindaco una generale competenza in materia di orari di determinate attività al fine di favorire il miglior contemperamento degli interessi di utenti, servizi pubblici e attività commerciali;

Visto anche anche la Confartigianato caldeggia l'adozione di misure di sostegno per la ripresa economica delle attività di acconciatore, estetista, tatuaggi e piercing;

Visto il D. Lgs. 267/2000. la L. 241/1990 e fatte salve le condizioni economiche e normative dei lavoratori dipendenti ed, in particolare, il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro delle categorie interessate;

ORDINA

per le ragioni in premessa esposte, dalla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio del Comune:

1) fermo restando il rigoroso rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio da COVID-19 nel settore di riferimento, di dare atto della liberalizzazione degli orari e dei giorni di apertura delle attività di acconciatore, estetista, tatuaggi e piercing, nel rispetto, comunque, di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro delle categorie interessate;

2) che ciascun titolare/legale rappresentante di suddette imprese ha l'obbligo di rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante appositi cartelli o altri mezzi visibili dall'esterno;

3) la chiusura per ferie non deve essere comunicata al Comune, ma comporta l'obbligo dell'apposizione di suddetto cartello.

INFORMA

avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. del Veneto, entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio del presente provvedimento oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni 120. Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Eva Martello – Ufficio Commercio/Servizi Tecnici Unificati dei Comuni di Lonigo e Sarego – commercio@comune.lonigo.vi.it.

IL SINDACO
CASTIGLION ROBERTO

(firmato digitalmente)